



*Comune di Castronovo di Sicilia*  
*Provincia di Palermo*

Ordinanza n. 76/2017

**IL SINDACO**

Del Comune suddetto;

**CONSIDERATO** che il calendario dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, in programma in questo centro dal 23/04/2017 al 03/05/2017, nelle giornate del 30/04/2017 e del 02/05/2017 prevede lo svolgimento di spettacoli di piazza che potrebbe richiamare la presenza di un numero non prevedibile di spettatori;

- che l'afflusso incontrollato ed imprevedibile di persone potrebbe, ipoteticamente, ingenerare turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, ragion per cui si reputa necessario adottare alcune misure di salvaguardia e prevenzione generale;
- Che in caso di turbativa dell'ordine pubblico bottiglie e/o lattine contenenti bevande potrebbero essere usate come corpi contundenti e/o armi improprie, ragion per cui tra le misure da adottare sarà previsto, per le giornate del 30 aprile e 02 maggio 2017, a partire dalle ore 20,00, il **DIVIETO**, per tutti gli esercizi pubblici e commerciali, di somministrare e/o vendere bevande in bottiglia, e/o in lattina. Dall'obbligo saranno escluse le singole bevande da asporto in contenitore PET, purchè prive del tappo di chiusura.

**RAVVISATA**, peraltro, l'opportunità, per tutta la durata della predetta manifestazione, di derogare all'obbligo di chiusura degli esercizi pubblici;

**VISTO** l'art. 8 della Legge 287/91;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 73/2017 del 19/04/2017 recante misure per l'ordinato svolgimento, in data 29/04/2017, di una sfilata di cavalli e che tra le altre disposizioni prevede: "...il divieto, per tutti gli esercizi pubblici e commerciali, a partire dalle ore 17,00 del giorno previsto per la manifestazione, di vendere bevande in bottiglia e/o lattina. Dal presente divieto sono escluse le bevande confezionate in bottiglie in P.E.T. purchè preventivamente private del tappo di chiusura. A tal fine si fa presente che per effetto dell'art. 12, comma 2, del D.L. 20/02/2017 n. 14 è tassativamente vietato vendere e/o somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 18. I contravventori saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.000,00 e, in caso di recidiva, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 2.000,00 e mesi tre di sospensione dell'attività. Il divieto di vendere e/o somministrare bevande alcoliche si applica, altresì, ai malati di mente ed ai soggetti in evidente stato di ebbrezza alcolica e/o stato di alterazione psico-fisica indotta da sostanze stupefacenti o psicotrope...";

**VISTI** l'art. 50, comma 7, del TUEL n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il T.U.L.P.S. e s.m. e i.;

**VISTO** l'art. 650 e 689 del C.P.;

**ORDINA**

1. In occasione dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, in programma in questo centro dal 23/04/2017 al 03/05/2017, è consentita la facoltà di deroga all'obbligo di chiusura di tutti gli esercizi pubblici;
2. Per le giornate del **30/04/2017** e del **02/05/2017**, a partire dalle ore **20,00** e per tutta la durata della manifestazioni di piazza in programma, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il **DIVIETO**, per tutti gli esercizi pubblici e commerciali, di somministrare e/o vendere bevande in bottiglia, e/o in lattina. Dall'obbligo sono escluse le singole bevande da asporto in contenitore PET purchè prive del tappo di chiusura;
3. A tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il **DIVIETO**, per tutti gli esercizi pubblici, di somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 18. A tal fine si fa presente che per effetto dell'art. 12, comma 2, del D.L. 20/02/2017 n. 14, è tassativamente vietato vendere e/o somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 18. I contravventori saranno soggetti ad una

sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.000,00 e, in caso di recidiva, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 2.000,00 e mesi tre di sospensione dell'attività. Il divieto di vendere e/o somministrare bevande alcoliche si applica, altresì, ai malati di mente ed ai soggetti in evidente stato di ebbrezza alcolica e/o stato di alterazione psico-fisica indotta da sostanze stupefacenti o psicotrope.

I contravventori ai termini del presente provvedimento saranno perseguiti secondo le norme indicate in premessa salvo che il fatto non costituisca più grave violazione o reato.

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa al Comando Polizia Municipale ed al Comando Stazione Carabinieri di questo Comune e resa nota ai gestori degli esercizi pubblici e commerciali.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare i termini della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 26/04/2017



**IL SINDACO**  
( Onorato Dott. Francesco )